



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 880 DEL 1 agosto 2017

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Territorio e Risorse S.r.l. –Procedura aperta per l’affidamento del servizio di operazioni di recupero, escluso il trasporto, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti della Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani (F.O.R.S.U.) C.E.R. 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense – Importo a base di gara: euro 2.754.000,00 - S.A. Consorzio Chierese per i servizi

PREC 185/17/S

Esecuzione del servizio presso unico impianto autorizzato – limite alla costituzione di RTI – adeguatezza della motivazione

Non massimabile

Art. 48 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Il Consiglio

VISTA l’istanza prot. n. 25511 del 16 febbraio 2017 presentata dalla Territorio e Risorse S.r.l., e le relative memorie, con la quale l’istante lamenta che la lex specialis della gara in oggetto escluderebbe la possibilità di frazionamento del servizio, e quindi la possibilità di partecipare in RTI. In particolare, l’istante rappresenta di essere componente di una rete di imprese (la rete Riuso) e di voler partecipare alla gara in RTI con altri operatori; tuttavia la richiesta del disciplinare che pone solo a carico della mandataria il requisito della disponibilità dell’impianto per le operazioni di recupero dei rifiuti, a suo parere, osterebbe alla partecipazione in RTI orizzontale. Essendo prevista solo una prestazione principale, consistente appunto nel servizio di recupero con impianto autorizzato, l’istante ritiene che la suddivisione in via orizzontale della prestazione dovrebbe poter prevedere anche in capo alla mandante la dotazione di un impianto, ed evidenzia che un RTI con altri operatori del territorio, dotati anch’essi di impianti, garantirebbe l’esecuzione del contratto in modo regolare e continuo;

VISTE le memorie presentate dalla S.A., acquisite ai prot. 82676 del 20 giugno 2017 e 84475 del 23 giugno 2017, con la quale essa rappresenta che specifiche ragioni di carattere tecnico hanno suggerito di richiedere ai concorrenti la disponibilità di un unico impianto di riferimento, non frazionabile, presso cui svolgere il servizio. La S.A. evidenzia che tutte le cinque componenti della rete Riuso avrebbero la



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

disponibilità di un impianto con capacità di trattamento annua ben al di sopra delle quantità stimate per l'appalto in questione e quindi sarebbero state in grado di concorrere anche singolarmente ma hanno deciso di non partecipare (la S.A. richiama anche i pareri AGCM che evidenziano l'incompatibilità con le norme antitrust di RTI costituiti da singole imprese già singolarmente in possesso dei requisiti). La S.A. esplicita poi le motivazioni tecniche a supporto della richiesta di un unico impianto presso cui svolgere il servizio, che dipendono dall'organizzazione del trasporto nell'appalto "generale" sulla raccolta dei rifiuti, il quale prevede, per ciascuna tipologia di rifiuto, un unico impianto verso il quale (in andata e ritorno) viene eseguito il trasporto, per cui un frazionamento fra più impianti andrebbe ad alterare le condizioni tecnico-economiche dell'appalto generale, attualmente in corso di esecuzione, oltre a difficoltà nella gestione e nella programmazione del flusso. Specifica comunque che il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto si esaurisce con il conferimento in ingresso dei rifiuti trasportati dall'appaltatore generale nell'impianto dell'aggiudicatario, e nulla vieterebbe a quest'ultimo di effettuare operazioni di "messa in riserva" dei rifiuti stessi e destinarli al recupero finale in altri impianti di trattamento;

VISTO il disciplinare della gara in oggetto, che prevede che i rifiuti siano raccolti e trasportati, dalle ditte appaltatrici del servizio di raccolta e trasporto in corso, «in un unico impianto fisso autorizzato (impianto-offerta)»; che la «prestazione principale (unica)» consiste nel «servizio di operazioni di recupero, escluso il trasporto»; che sono richiesti come requisiti professionali «l'autorizzazione e l'abilitazione alle operazioni di recupero dei rifiuti mediante impianto autorizzato» e la disponibilità dell'«impianto-offerta»; che «fermo che i requisiti di capacità professionale – non frazionabili – in caso di soggetto gruppo, vanno posseduti e documentati dalla capogruppo o impresa leader, la prestazione principale può essere assunta da un soggetto gruppo di tipo orizzontale»;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, sebbene la prestazione principale sia indicata come "unica" e da svolgere presso un unico impianto, il conferimento presso tale unico impianto non vieta, come evidenziato dalla S.A., di destinare i rifiuti al recupero finale in altri impianti di trattamento;

RITENUTO che la scelta discrezionale della S.A. di richiedere l'esecuzione del servizio presso un unico impianto autorizzato è supportata da motivazioni tecniche che non appaiono illogiche o irragionevoli, in quanto sono dettate da esigenze derivanti dalle condizioni dell'appalto cd. "generale";

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la scelta discrezionale della S.A. di richiedere l'esecuzione del servizio presso un unico impianto autorizzato è supportata da motivazioni tecniche che non appaiono illogiche o irragionevoli, in quanto sono dettate da esigenze derivanti dalle condizioni dell'appalto cd. "generale".

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2017

Il Segretario Maria Esposito